



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Segreteria Generale

Presidente I
Commissione consiliare

Presidente I V
Commissione consiliare

e p.c. Segreteria Presidente del Consiglio regionale

Segreteria Giunta Regionale

Direzione Regionale Ragioneria
Generale

LORO SEDI

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata

**OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 58 – (R.U. CRL 0017305 del 12.07.2024)
R.U. REG. LAZIO 0898416 del 12.07.2024 (Proposta n 20667 del 04.06.2024) – decisione n.
32/2024 concernente “Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al Fondo per prevenire
il dissesto finanziario dei comuni. Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la
valutazione delle domande di concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di
controllo a cui sottoporre l'ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario.
Esercizio finanziario 2024. “assegnato alle Commissioni I e IV**

rif. prot. 519/2024

Si trasmette lo Schema di Deliberazione di cui all'oggetto, per l'acquisizione del parere di
competenza, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

D'ordine del Presidente
Ing. Vincenzo Ialongo
Segretario generale vicario

Class: 2.10.1



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65937087 – 2979 – 7519 Mail: segreteria generale@regione.lazio.it
Pec: segreteria generale@cert.consreglazio.it; www.consiglio.regione.lazio.it





**REGIONE
LAZIO**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale del
Lazio
atti_legis_crl@cert.consreglazio.it

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale Ragioneria
Generale
Sede

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 32 del 11.07.2024 concernente: Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”. Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di controllo a cui sottoporre l'ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario. Esercizio finanziario 2024.

Ns. Prot. n. 519/2024.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 11 luglio 2024, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere delle competenti Commissioni Consiliari, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.

(Maria Genoveffa BOCCIA)



REGIONE LAZIO

N. DEC32 del 11/07/2024

Proposta n. 20667 del 04/06/2024

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	P	U0000C21919	2024		2.000.000,00	01.03 1.04.01.02.000
----	---	-------------	------	--	--------------	----------------------

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

2.01.01.15

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

Oggetto: Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”. Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di controllo a cui sottoporre l’ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario. Esercizio finanziario 2024.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e pesca, Parchi e foreste, di concerto con l’Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, Università,

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall’insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. n. 9/2023;

VISTO in particolare l’art. 3 del regolamento regionale n. 9/2023, che modifica l’art. 20, comma 1, del suddetto regolamento regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell’art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione regionale “Ragioneria Generale”;

VISTA la novazione del contratto individuale di lavoro e dell’*addendum* al contratto (reg. cron. n. 28387 del 4 luglio 2023), nella denominazione nonché nella declaratoria delle competenze della Direzione da Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio” a Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”, sottoscritta in data 1° febbraio 2024;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05169 del 29 aprile 2022, con il quale è stato conferito al dott. Attilio Vallante l’incarico di Dirigente dell’Area Finanza pubblica;

VISTA la novazione del contratto a tempo pieno e determinato reg. cron. n. 27178 del 26 ottobre 2022 di conferimento dell’incarico di dirigente dell’area “Finanza pubblica” della Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio” conferito al dott. Attilio Vallante, sottoscritto in data 9 febbraio 2024;

VISTA la comunicazione del Direttore generale prot. n. 573860 del 30 aprile 2024, recante: “Indicazioni per l’operatività della riorganizzazione dell’apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/202, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “Legge di stabilità regionale 2024”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 24 gennaio 2024, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 14 febbraio 2024, recante: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 284 del 24/04/2024, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023 ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”;

VISTI i commi 76 e 78 dell’articolo 1 della legge regionale n. 12/2011, come modificati dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8 del 20 maggio 2019 nonché dall’articolo 7, comma 40, della legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2019, i quali, nell’attuale formulazione, prevedono che:

“76. La Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei comuni, istituisce il Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”.

“78. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, su proposta dell'Assessore al bilancio, di concerto con l'Assessore agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 76, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui alla parte II, titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e dei parametri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 242, comma 2, del citato decreto legislativo. Ai fini di cui al primo periodo, si tiene conto della riduzione tendenziale del disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio e si considera anche l'anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- b) l'istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal direttore della Direzione regionale “Bilancio, programmazione economica, patrimonio e demanio” (attuale Direzione regionale Ragioneria generale) e della quale fanno parte un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell'assessorato competente in materia di bilancio ed un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell'assessorato competente in materia di enti locali e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani Lazio (ANCI Lazio). La commissione tecnica può audire su richiesta i comuni interessati, al fine di acquisire informazioni sull'andamento della relativa gestione economica e finanziaria;
- c) le procedure ed i parametri di controllo a cui il comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell'apposito contributo, anche ai fini di quanto previsto dal comma 77bis.”.

VISTO il comma 77 dell'articolo 1 della medesima legge regionale n. 12/2011, come modificato dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, il quale, nell'attuale formulazione, prevede che:

“77. Il fondo di cui al comma 76 è finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ad almeno due dei seguenti indicatori:

- a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
- c) disavanzo di amministrazione;
- c-bis) debiti fuori bilancio”.

VISTA la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale ha introdotto all'art. 1 della più volte citata legge regionale n. 12/2011 il comma 77-bis che così dispone: “Non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni che, alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243bis del medesimo decreto legislativo e successive modifiche. Nel caso in cui una delle fattispecie previste al precedente periodo si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, la Regione provvede alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all'incasso dei crediti vantati dalla Regione, e successive modifiche.”;

CONSIDERATO che tale novella legislativa precorre ed appare in sintonia con il giudizio espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio in sede di parifica del rendiconto della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2018 (Deliberazione n. 47/2019/PARI del 23 luglio 2019). In quell'occasione, infatti, il Collegio ha innanzitutto rammentato che: “*in subiecta materia* è intervenuto il

legislatore statale a dettare le disposizioni di cui agli articoli da 242 a 243-*sexies* del Capo I, Titolo VIII, Parte II, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo, all'articolo 243-*bis* e ss., la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale istituto con finalità di risanamento finanziario per gli enti locali in condizioni di accertato squilibrio strutturale e al fine precipuo di prevenirne il dissesto". Sulla base di tale premessa, il Magistrato contabile ha censurato la Determinazione regionale n. G17723 del 2018, ritenendola non conforme "alle richiamate disposizioni di fonte normativa regionale in combinato disposto con le citate disposizioni di fonte statale con riferimento agli impegni di spesa correlati a contributi erogati nei confronti di enti locali che, alla data di relativa adozione, avessero deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* del ridetto decreto legislativo n. 267/2000".

RAVVISATA, pertanto, la necessità di definire la disciplina per la concessione dei contributi in epigrafe, allo scopo di tenere conto della modifica normativa e degli orientamenti della Corte dei conti sopra rammentati, nonché di meglio delimitare le possibilità di utilizzo dei contributi stessi, i quali, in ossequio alla più recente giurisprudenza costituzionale e contabile, non possono determinare un ampliamento della capacità di spesa degli enti beneficiari, con particolare riferimento alle spese a carattere ripetitivo, suscettibili di consolidarsi. A tal fine, i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:

- riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente, da intendersi quale copertura di una quota di disavanzo ulteriore rispetto a quella al cui riassorbimento il Comune sarebbe comunque tenuto anche in assenza del contributo regionale;
- abbattimento dello *stock* di debito, da intendersi quale estinzione anticipata dello stesso;
- accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
- quale *extrema ratio*, finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente compatibile con le finalità dell'istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.

VISTA infine la legge regionale 3 novembre 2023, n. 18 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, il quale ha inserito nel testo dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011 il comma 77-*ter* che così dispone: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2023, non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni che abbiano già usufruito del contributo di cui al comma 77 per cinque annualità, anche non continuative";

CONSIDERATO che le risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente ammontano a:

CAPITOLO	E.F. 2024
U0000C21919	2.000.000,00
U0000C22564	0,00

TENUTO CONTO altresì che, qualora fossero autorizzate ulteriori risorse per l'esercizio finanziario 2024, tali da incrementare lo stanziamento di parte corrente, le stesse saranno ripartite proporzionalmente in capo ai Comuni per i quali, in occasione della prima ripartizione, la Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione avrà formalizzato un giudizio di ammissibilità al

contributo; laddove invece l'incremento dello stanziamento riguardi le risorse di parte capitale, la Commissione dovrà giocoforza provvedere ad una ripartizione *ex novo*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 9/2017 riconosce "priorità nell'accesso al fondo ai comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

TENUTO CONTO che il contributo regionale verrà concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all'evasione fiscale, l'aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi (di tali circostanze l'Ente dovrà dare specifica evidenza in sede di richiesta del contributo) ed a condizione che il contributo stesso risulti determinante per il superamento della predetta situazione, escludendo in ogni caso:

- i Comuni che, alla data di adozione della presente Deliberazione, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo Testo unico. Laddove una delle due fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, si provvederà alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8. Analoghe modalità di recupero saranno applicate laddove, in sede di monitoraggio circa le modalità di utilizzo del contributo, la Commissione accerti una difformità rispetto alle prescrizioni di cui alla presente Deliberazione;
- i Comuni che abbiano già usufruito del contributo per cinque annualità, anche non continuative;

RAVVISATA la necessità, ai fini dell'attivazione del fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, di:

- definire i criteri e le modalità di accesso al fondo;
- individuare le procedure e le modalità di monitoraggio degli enti beneficiari del contributo regionale;
- istituire una Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione;

VISTO l'Allegato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono riportate la modulistica per la richiesta di accesso al fondo, le scadenze e le modalità di calcolo per la ponderazione degli indicatori;

ACQUISITI i pareri espressi dalle competenti commissioni consiliari in data

DELIBERA

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di definire i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 76, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, per l'esercizio finanziario 2024, come di seguito indicato:

- I. di escludere dall'accesso alle provvidenze del fondo, in ogni caso:
 - I. i Comuni che, alla data di adozione della presente Deliberazione, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo Testo unico. Laddove una delle due fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, si provvederà alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8;
 - II. i Comuni che abbiano già usufruito del contributo per cinque annualità, anche non continuative;
- II. di adottare, quali indicatori di una situazione economico-finanziaria a rischio di dissesto finanziario dell'ente, i parametri individuati dall'art. 1, commi 77 e 78, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e precisamente, per ognuno degli ultimi due esercizi finanziari:
 - I. utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'art. 195, comma 3, del TUEL, come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - II. disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
 - III. disavanzo di amministrazione;
 - IV. presenza di debiti fuori bilancio.
- III. di specificare che, affinché la richiesta possa essere accolta, è necessario che ricorrano (per ognuno degli ultimi due esercizi finanziari) almeno due degli indicatori di cui al punto precedente;
- IV. di individuare le seguenti modalità di accesso al Fondo:
 - I. gli enti che intendono sottoporsi alla valutazione per l'accesso al fondo ne fanno espressa richiesta agli uffici regionali competenti;
 - II. gli enti che fanno richiesta devono fornire, nei tempi indicati dalla Regione, tutta la documentazione necessaria al fine di poter valutare la reale situazione economico-finanziaria nonché, laddove richiesto, essere disponibili per colloqui di approfondimento;
 - III. è riconosciuta priorità nell'accesso al Fondo ai comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 - IV. il contributo regionale verrà concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all'evasione fiscale, l'aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi (di tali circostanze l'Ente dovrà dare specifica evidenza in sede di richiesta del contributo) ed a condizione che il

contributo stesso risulti determinante per il superamento della predetta situazione;

- V. al fine di evitare che la concessione del contributo determini un aumento della capacità di spesa (con particolare riferimento alle spese a carattere ripetitivo, suscettibili di consolidarsi), i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:
- a) riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente, da intendersi quale copertura di una quota di disavanzo ulteriore rispetto a quella al cui riassorbimento il Comune sarebbe comunque tenuto anche in assenza del contributo regionale;
 - b) abbattimento dello *stock* di debito, da intendersi quale estinzione anticipata dello stesso;
 - c) accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
 - d) quale *extrema ratio*, finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente compatibile con le finalità dell'istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.

- 2) di approvare l'Allegato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono riportate la modulistica per la richiesta di accesso al fondo, le scadenze e le modalità di calcolo per la ponderazione degli indicatori di cui al punto 1, lettera b);
- 3) di definire le seguenti procedure ed i parametri di controllo a cui il Comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento del contributo:
 - I. gli enti beneficiari, laddove richiesti, dovranno fornire, anche per via telematica, tutta la documentazione necessaria ai fini di un puntuale monitoraggio da parte della Regione. La richiesta, anche a campione, e l'esame della documentazione prodotta potranno essere effettuate da una struttura della Direzione Ragioneria generale;
 - II. laddove, dall'esame della documentazione trasmessa, emergano ipotesi di anomalia, l'esame delle stesse sarà effettuato dalla Commissione tecnica di supporto, la quale proporrà l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti;
 - III. al termine del biennio di monitoraggio, qualora l'ente risulti ancora a rischio di dissesto finanziario, il periodo di osservazione proseguirà per il tempo stabilito dalla Commissione tecnica di supporto;
- 4) di stabilire che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento gravino sul capitolo U0000C21919 – Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente (L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 79 e ss.mm.ii.) del bilancio della Regione Lazio, relativamente all'esercizio finanziario 2024, come di seguito specificato:

CAPITOLO	E.F. 2024
----------	-----------

U0000C21919	2.000.000,00
-------------	--------------

- 5) di prevedere che, qualora siano autorizzate ulteriori risorse per l'esercizio finanziario 2024, tali da incrementare lo stanziamento di parte corrente, le stesse saranno ripartite proporzionalmente in capo ai Comuni per i quali, in occasione della prima ripartizione, la Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione avrà formalizzato un giudizio di ammissibilità al contributo; laddove invece l'incremento dello stanziamento riguardi le risorse di parte capitale, la Commissione dovrà giocoforza provvedere ad una ripartizione *ex novo*;
- 6) di istituire, ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge regionale n. 12/2011, la Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal Direttore della Direzione regionale Ragioneria generale e composta da un Dirigente della Direzione regionale Ragioneria generale, da un Dirigente della Direzione regionale Personale, Enti locali e Sicurezza competente in materia di enti locali e da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani Lazio (ANCI Lazio). La commissione sarà nominata con decreto del Presidente della Regione Lazio.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni

A. Richiesta di accesso al fondo: modalità e tempistica.

Il Comune che intende avvalersi dei benefici previsti dalla vigente normativa, entro e non oltre il termine del **30 settembre 2024**, trasmette al Direttore della Direzione regionale Ragioneria generale, all'indirizzo di posta certificata bilancio@pec.regione.lazio.it, istanza a firma del Sindaco e del Responsabile del Servizio finanziario del Comune per l'accesso al Fondo per prevenire il dissesto finanziario, allegando la documentazione di seguito elencata:

- a) prospetto dei quattro indicatori per la valutazione del rischio di dissesto finanziario e per il riconoscimento della priorità nell'accesso al fondo;
- b) rendiconto di gestione degli ultimi due esercizi precedenti quello di richiesta;
- c) bilancio di previsione dell'esercizio di richiesta;
- d) elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli ultimi due esercizi finanziari, specificando la natura del debito (corrente o capitale) e la relativa fonte di finanziamento;
- e) relazioni dei revisori ai rendiconti degli ultimi due esercizi precedenti quello di richiesta;
- f) eventuali relazioni/note della Corte dei conti in riferimento agli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello di richiesta;
- g) relazioni del responsabile del servizio finanziario circa la situazione economico-finanziaria dell'ente riferite agli ultimi due esercizi precedenti quello di richiesta che evidenzino, in particolare, le misure poste in essere dall'ente locale per arginare lo stato di rischio di dissesto finanziario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrasto all'evasione fiscale, aumento delle tariffe, valorizzazione patrimoniale, razionalizzazione delle spese per fitti passivi);
- h) dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in tema di autocertificazione, che
 - o il Comune, alla data di adozione della presente Deliberazione di Giunta regionale, non ha deliberato la procedura di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis e che, nel caso in cui una delle due fattispecie si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, lo stesso si impegna a darne immediata comunicazione alla Regione Lazio, ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 77-bis, della legge regionale n. 12/2011;
 - o il Comune non ha già usufruito del contributo per cinque annualità, anche non continuative;
- i) specifica indicazione delle finalità per le quali viene richiesto il contributo, separatamente per quello di parte corrente e in conto capitale. A tal fine, si precisa che i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:
 - o riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente, da intendersi quale copertura di una quota di disavanzo ulteriore rispetto a quella al cui riassorbimento il Comune sarebbe comunque tenuto anche in assenza del contributo regionale;
 - o abbattimento dello *stock* di debito, da intendersi quale estinzione anticipata dello stesso;
 - o accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
 - o quale *extrema ratio*, finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente compatibile con le finalità dell'istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.

Tutti gli allegati devono necessariamente essere trasmessi anche in formato editabile.

Alla Regione Lazio
Direzione regionale Ragioneria generale
Dott. Marco Marafini

da trasmettere via *pec* all'indirizzo
bilancio@pec.regione.lazio.it

Oggetto: richiesta di accesso al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni di cui all'articolo 1, commi da 76 a 79, della legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni e alla DGR

Con riferimento alla normativa in oggetto, si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di voler concedere allo scrivente Comune il contributo straordinario previsto per il risanamento economico-finanziario dell'ente per un ammontare di Euro, suddiviso in Euro di parte corrente e Euro di parte capitale.

A tal fine si allegano:

- a) prospetto degli indicatori per il riconoscimento della priorità nell'accesso al fondo e per la valutazione del rischio di dissesto finanziario;
- b) rendiconto di gestione relativo agli esercizi finanziari 2022 e 2023;
- c) bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2024;
- d) elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi finanziari 2022 e 2023, specificando la natura del debito (corrente o capitale) e la relativa fonte di finanziamento;
- e) relazioni dei revisori dei conti ai rendiconti degli esercizi finanziari 2022 e 2023;
- f) eventuali relazioni/note della Corte dei conti in riferimento alle annualità 2022 e 2023;
- g) relazioni del responsabile del servizio finanziario circa la situazione economico-finanziaria dell'ente riferite agli anni 2022-2023 che evidenzino le misure poste in essere dall'ente locale per arginare il rischio di dissesto finanziario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrasto all'evasione fiscale, aumento delle tariffe, valorizzazione patrimoniale, razionalizzazione delle spese per fitti passivi);
- h) dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in tema di autocertificazione, che
 - a. il Comune, alla data di adozione della presente Deliberazione di Giunta regionale, non ha deliberato la procedura di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* e che, nel caso in cui una delle due fattispecie si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, lo stesso si impegna a darne immediata comunicazione alla Regione Lazio, ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 77-*bis*, della legge regionale n. 12/2011;
 - b. il Comune non ha già usufruito del contributo per cinque annualità, anche non continuative;
- i) specifica indicazione delle finalità per le quali viene richiesto il contributo, separatamente per quello di parte corrente e in conto capitale.

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco

PROSPETTO DEGLI INDICATORI DI RISCHIO DI DISSESTO FINANZIARIO

INDICATORI	2022 (espressi in percentuale)	2023 (espressi in percentuale)	2022 (in valore assoluto)	2023 (in valore assoluto)
$\frac{\text{Anticipazione tesoreria}^1}{\text{Totale pagamenti}}$				
$\frac{\text{Disequilibrio strutturale parte corrente del bilancio}^2}{\text{Entrate correnti}}$				
$\frac{\text{Disavanzo di amministrazione}^3}{\text{Spesa corrente (bilancio di previsione esercizio successivo)}}$				
<u>Ammontare dei debiti fuori bilancio</u> Spesa corrente (Titoli I e IV) o Spesa in conto capitale (Titolo II) a seconda della natura del debito stesso				

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DI PREVISIONE
E DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO

INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE	2022	2023	2024
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1 Incidenza spese rigide su entrate correnti			
10 Disavanzo di amministrazione presunto nell'esercizio precedente			
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripartire nell'esercizio			
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio			
INDICATORI RENDICONTO	2021	2022	2023

¹ Anticipazione di tesoreria quale saldo al 31/12 dell'esercizio di riferimento comprensiva della quota vincolata ex art. 195, comma 3 del Testo unico enti locali

Totale pagamenti effettuati nell'esercizio di riferimento

² Lettera O1 del prospetto per la verifica di equilibri – allegato 10 rendiconto di gestione*

Totale entrate correnti (Titoli I, II e III)

* rinvenibile all'indirizzo

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.rgs.mef.gov.it%2F_Documenti%2FVERSI%2FONE-I%2Fe-GOVERNMEI%2FARCONET%2FSchemidiBilancio%2FAI_10-RENDICONTO-2022-e-seguenti.xls&wdOrigin=BROWSELINK

³ Lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione – allegato a) risultato di amministrazione*

Spesa corrente titoli I e IV (bilancio previsionale dell'esercizio successivo a quello di riferimento)

*rinvenibile all'indirizzo

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.rgs.mef.gov.it%2F_Documenti%2FVERSI%2FONE-I%2Fe-GOVERNMEI%2FARCONET%2FSchemidiBilancio%2FAI_10-RENDICONTO-2022-e-seguenti.xls&wdOrigin=BROWSELINK

1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1 Incidenza spese rigide su entrate correnti			
12 Disavanzo di amministrazione nell'esercizio precedente			
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio			
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente			
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo			
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio			

Criteri e metodologia per il calcolo dei fattori di ponderazione sugli indicatori di rischio

Il contributo straordinario per il risanamento economico-finanziario dei comuni con situazioni a rischio di dissesto finanziario è concesso con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria, intesa come saldo al 31/12, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'art. 195, comma 3, del TUEL, rapportata al totale dei pagamenti effettuati in ognuno degli ultimi due esercizi di riferimento;
- b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio in ognuno degli ultimi due esercizi di riferimento, come risultante dalla lettera O1 del prospetto per la verifica di equilibri – allegato 10 al rendiconto di gestione, rapportato al totale delle entrate correnti (Titoli I, II e III);
- c) disavanzo di amministrazione in ognuno degli ultimi due esercizi finanziari, come risultante dalla lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione – allegato a) risultato di amministrazione, rapportato al totale della spesa corrente (Titoli I e IV) nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- d) ammontare totale dei debiti fuori bilancio riconosciuti in ognuno degli ultimi due esercizi finanziari come risultanti al 31/12, rapportati alla spesa corrente (Titoli I e IV) o capitale (Titolo II) a seconda della natura del debito stesso.

Ai predetti indicatori viene attribuito un fattore di ponderazione, quale peso per stabilire l'ordine di successione per l'accesso al Fondo. In particolare, i coefficienti assegnati sono riportati nella tabella seguente:

INDICATORE	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
Utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'art. 195, comma 3, del TUEL, in ognuno degli ultimi due esercizi	10
Disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio in ognuno degli ultimi due esercizi	40
Disavanzo di amministrazione in ognuno degli ultimi due esercizi	40
Ammontare debiti fuori bilancio in ognuno degli ultimi due esercizi	10

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. 14 agosto 2017, n. 9, tra le premialità dei criteri di accesso al fondo è riconosciuta priorità ai Comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che risulta approvato all'unanimità.